

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**  
**IN OTTEMPERANZA AL DECRETO PRESIDENZIALE DEL CONSIGLIO DI**  
**STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE, SEZ. VII, 3 GIUGNO 2025, N. 362, RESO NEL**  
**GIUDIZIO R.G. N. 4449/2025**

Il sottoscritto Avvocato Marco Giustiniani, in qualità di difensore e procuratore del **Sig. Angelino Mafera**, nel giudizio di appello iscritto al ruolo del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. VII, avente numero di R.G. 4449/2025;

\* \* \*

**AVVISA CHE**

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. VII avente numero di R.G. 4449/2025;
- la parte appellante è il Sig. Angelino Mafera;
- l'amministrazione appellata è il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- l'appello è diretto all'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tar Lazio, Roma, Sez. III, 25 febbraio 2025, n. 4179, che ha respinto le richieste di annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado. Essi sono: (i) il provvedimento avente ad oggetto *"Decreto Ministeriale n. 481 del 26.02.2024: Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore – Notifica di non ammissione della proposta di intervento di MAFERA ANGELINO"*, prot. n. 0012287 del 28 giugno 2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca; (ii) l'art. 7, comma 1, lett. c) del decreto n. 481 del 26 febbraio 2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca; (iii) l'Allegato C del decreto n. 481 del 26 febbraio 2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca; (iv) il decreto Mi-

nisteriale n. 765 del 31 maggio 2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca; (v) ove occorrer possa, delle FAQ aggiornate al 22 luglio 2024;

- i motivi oggetto dell'appello sono i seguenti:

\*\*\*

Con il **primo motivo di ricorso**, l'odierno appellante ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di non ammissione per:

(a) non aver considerato che la Tenuta si trova in prossimità di plurime sedi universitarie e, quindi, rispetta del tutto i parametri di collocazione geo-grafica ai fini dell'ottenimento dei contributi. In particolare, la Tenuta si trova in prossimità della sede della Saint Camillus International University of Health Sciences (di seguito, "*Unicamil-lus*") presso l'ASL Roma 6, ossia la struttura di riferimento del predetto Ateneo per svolgere le attività integrate di assistenza didattica e ricerca; nonché in prossimità di altre due sedi universitarie indicate nella proposta (Campus Biomedico e Università degli studi di Roma "*Tor Vergata*"), le quali sono raggiungibili con i mezzi del servizio pubblico;

(b) aver erroneamente rilevato un'insussistente violazione dei requisiti previsti dall'Allegato C e dall'Avviso che pongono come condizioni la facile raggiungibilità delle sedi universitarie, considerando le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino;

(c) difetto di motivazione. In effetti, il diniego di accesso ai contributi si limita a rilevare l'assenza delle condizioni relative alla 'collocazione geografica', in preteso contrasto con l'Avviso e il relativo Allegato C, senza spiegare il per-corso logico-giuridico che sorregga siffatto diniego.

Con il **primo motivo di ricorso**, l'odierna appellante ha altresì dedotto, in via subordinata, profili di illegittimità della *lex specialis* nella parte in cui, all'art. 7, comma 1, lett. c), dell'Avviso e dell'Allegato C, sono fissate le condizioni di "*collocazione geografica dell'intervento*" estremamente generiche, che lasciano all'Amministrazione un eccessivo margine di discrezionalità di valutazione.

Con il **secondo motivo di ricorso**, si è invece dedotta l'illegittimità del provvedimento per mancata comunicazione dei motivi ostativi che avrebbero condotto all'inammissibilità della richiesta. Tale comunicazione avrebbe garantito al Proponente la possibilità di articolare le proprie difese in un momento antecedente all'emanazione del provvedimento di non ammissione.

\*\*\*

- i nominativi dei controinteressati noti sono la Saint Camillus International University of Health Sciences e la Casa Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco. Con specifico riferimento a quest'ultima, si precisa che essa si è costituita a seguito dell'integrazione del contraddittorio effettuata in esecuzione dell'ordinanza del Tar Lazio, Roma, Sez. III, 8 novembre 2024, n. 19787, resa nel giudizio di primo grado;
- i potenziali controinteressati sono da individuare nei soggetti ammessi al contributo di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, recante l' *"Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore"*;
- la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal decreto presidenziale del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. VII, 3 giugno 2025, n. 362, reso nel giudizio R.G. n. 4449/2025;
- lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

#### **AVVISA INOLTRE CHE**

- al presente avviso è allegato il testo dell'appello e il decreto del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. VII, n. 362/2025;
- in ottemperanza al suddetto decreto, la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata del sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;
- in tale contesto, il Ministero dell'Università e della Ricerca: 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del presente giudizio, la documentazione ivi inserita; 2) dovrà rilasciare alla parte appellante un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita

sezione denominata “Atti di notifica”; 3) dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l’appello e il presente decreto, con l’integrazione dell’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Con osservanza.

Roma, 11 giugno 2025

AVV. MARCO GIUSTINIANI